



ALLEGATO A alla Dgr n. 1863 del 15 ottobre 2013

pag. 1/3

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA LOCALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA PER IL CICLO-ESCURSIONISMO - Legge regionale 5 aprile 2013, art. 20 (“Sviluppo del cicloturismo e del turismo equestre”). L.R. 13/2012 art. 33 comma 11.

1. Indicazioni generali e importo messo a bando

Il presente bando disciplina la concessione di un contributo straordinario per interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica relativa ai divieti, alle autorizzazioni e ai limiti di utilizzo dei percorsi ciclo-escursionistici, secondo quanto previsto dall'articolo 33 comma 11 della L.R. 13/2012 e dalla D.G.R. 31 luglio 2012, n. 1434 “Linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale” e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo”. Art. 33 comma 4 l.r. 13/2012. Deliberazione n. 67/CR del 3 luglio 2012.”

La concessione dei contributi deve rispettare le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”).

L'importo messo a bando è di € 100.000,00, disponibile sul capitolo di spesa n. 101834 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013.

2. Soggetti beneficiari

I beneficiari del presente bando sono i gestori dei percorsi ciclo escursionistici di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 33 della L.R. 12/2012.

Sulla base di quanto previsto dalla DGR n. 1434/12 – allegato A punto 2.2 - per gestore dei percorsi cicloescursionistici si intende il soggetto – o l'insieme di soggetti associati - a carattere privato, pubblico o con diverso profilo giuridico, identificato/i quale responsabile/i della gestione e della manutenzione del percorso per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

I soggetti di cui sopra devono rientrare nelle seguenti categorie:

- a) amministrazioni comunali e loro forme associative ubicate in territorio montano;
- b) soggetti iscritti nel registro, di cui all'art. 8 della l.r. 21 novembre 2008 n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”, la cui attività sia localizzata nel territorio della Regione del Veneto;
- c) consorzi, società consortili, o altre forme societarie fra i soggetti di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) altri soggetti privati o enti a carattere collettivo responsabili della gestione dei percorsi.

3. Interventi e spese ammissibili

Gli interventi ammissibili a finanziamento riguardano la localizzazione e la posa in opera della segnaletica relativa ai divieti, alle autorizzazioni e ai limiti di utilizzo dei percorsi ciclo-escursionistici e definita nella DGR 1434/12 - allegato A punto 6. Non sono ammissibili, di norma, le spese riferite ai tratti di percorso relativi a viabilità soggetta al Codice della Strada.

Le spese ammesse possono riguardare:

- spese di progettazione e tracciamento dei percorsi (verifica sul terreno e riporto a livello cartografico del percorso e dei punti di collocazione dei segnali) fino all'importo massimo ammissibile del 20% dell'importo di progetto;
- acquisto della segnaletica secondo i modelli previsti dalle specifiche direttive regionali in materia di segnaletica cicloescursionistica;
- posa in opera dei segnali.

La spesa massima complessiva ammissibile a contributo è fissata in €25.000. Il finanziamento concedibile è fino al concorso massimo del 75% per i soggetti privati e del 100% per gli enti pubblici sul costo complessivo dell'intervento

Sono ammesse a contributo unicamente le spese per le opere e/o acquisti realizzati dopo la domanda di presentazione del contributo.

Gli interventi di posa in opera della segnaletica possono essere realizzati in economia; in questo caso, per la quantificazione dei costi, si potrà fare riferimento al prezzario delle Camere di Commercio competenti per territorio.

I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni, da chiunque esse siano disposte, riferite allo stesso intervento.

4. Segnaletica

La segnaletica dovrà essere realizzata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa regionale vigente, con eventuali adattamenti specifici, dovuti a prescrizioni vincolanti nell'utilizzo di materiali compatibili con i contesti naturali o relativi a necessità di inserimento/non inserimento di elementi informativi particolari.

5. Tempistica

I lavori devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2014 e la rendicontazione finale deve essere trasmessa alla Giunta regionale – Direzione Economia e Sviluppo Montano - entro i successivi 3 mesi.

6. Criteri di priorità

Ai fini della predisposizione di una graduatoria delle domande ammissibili, agli interventi proposti vengono assegnati i seguenti punteggi:

A.	cantierabilità (domanda di autorizzazione del percorso già presentata in comune oppure, nel caso in cui il beneficiario del contributo sia un comune, il formale provvedimento che attesti la previsione dell'amministrazione di realizzare il percorso cicloescursionistico)	6
B.	domanda presentata nel precedente bando dichiarate ammissibili ma non finanziata per carenza di fondi	2
C.	tipologia di percorsi	
	• percorso che comprende piste da sci da discesa	4
	• percorso costituito esclusivamente da strade silvo-pastorali	3
	• percorso su strade silvo-pastorali e sentieri alpini	2
D.	lunghezza del percorso	
	• superiore a 20 km	2
	• tra 10 e 20 km	1

A parità di punteggio, verranno considerati gli indicatori di priorità di cui sopra, nell'ordine riportato, e con peso decrescente (es. 2 domande A e B a punteggio 10, con richiesta di autorizzazione già presentata al Comune: se il percorso di A comprende piste da sci e quello di B non le comprende, A prevale su B; se entrambe comprendono piste da sci, si verifica il fattore "percorso costituito esclusivamente da strade silvo-pastorali" e così via, fino all'ultimo indicatore (lunghezza fra 10 e 20 km), con prevalenza per il percorso, in metri lineari, più lungo.

7. Presentazione della domanda e istruttoria

I soggetti interessati devono far pervenire alla Regione del Veneto la domanda corredata di tutta la documentazione indicata nel fac-simile, allegata al presente bando (Allegato B), sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente.

Le domande dovranno essere inviate in modalità telematica alla casella di PEC regionale - protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e dovranno pervenire, pena la loro esclusione, **entro le ore 13.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nel BUR.**

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione esplicativa dell'intervento proposto, corredata da idonea rappresentazione cartografica, dalla quale si evidenzia l'eventuale presenza degli indicatori di priorità descritti al punto 5 (Criteri di priorità);
- preventivo di spesa sottoscritto dal richiedente dal quale possano dedursi il costo dell'opera, l'importo delle spese tecniche e l'I.V.A;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 di assenza di cumulo per l'intervento proposto con altre agevolazioni.

Successivamente alla presentazione della domanda, completa della documentazione richiesta, la Direzione Economia e Sviluppo montano provvede a dare comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento e a effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute.

Entro il 31 dicembre 2013 il Dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano provvede, con proprio decreto, all'approvazione della graduatoria delle istanze pervenute, nonché all'individuazione delle istanze finanziabili; con lo stesso provvedimento viene inoltre disposto l'impegno a favore dei beneficiari delle somme disponibili.

8. Liquidazione dei contributi

Successivamente alla realizzazione dell'intervento da parte dei soggetti beneficiari, nei tempi fissati dal punto 4. (Tempistica), dovrà essere avanzata alla Direzione Economia e Sviluppo montano formale richiesta di liquidazione del contributo concesso, allegando – a rendicontazione delle spese sostenute - la seguente documentazione:

- rendicontazione della spesa sostenuta e relativa documentazione contabile;
- relazione sintetica indicante le opere realizzate corredata da un elaborato cartografico che riporti la localizzazione degli interventi e relativa documentazione fotografica.

Compete alla medesima Direzione regionale la funzione di vigilanza sulla regolare realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, ivi compreso il controllo delle spese effettuate a consuntivo

A seguito degli esiti positivi dell'istruttoria a consuntivo di cui sopra, il Dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano provvede con proprio decreto – accertata la disponibilità delle necessarie dotazioni di cassa alla liquidazione dell'importo concesso, eventualmente decurtato secondo le previsioni di cui al successivo punto 8 (Revoche e riduzioni).

9. Revoche e riduzioni

Il mancato rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni e dei termini previsti dal punto 4 per la realizzazione degli interventi comporta la revoca del finanziamento assegnato.

La diminuzione di spesa rispetto a quanto preventivato in sede di presentazione della domanda comporta una proporzionale riduzione del contributo assegnato.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)", i beni e le opere oggetto del presente finanziamento, non potranno essere alienati prima dei cinque anni successivi alla data di formale richiesta di erogazione del contributo.

Qualora un soggetto assegnatario del contributo intenda rinunciare allo stesso dovrà darne formale comunicazione alla Direzione economia e sviluppo montano.

10. Clausola finanziaria

L'obbligazione derivante dall'ammissione a contributo non genera interessi di alcun tipo sino alla emissione in capo alla tesoreria dell'ordinativo di pagamento ai sensi dell'art. 46 della l.r. 29 novembre 2001, n. 39".